

Esecuzioni immobiliari/ Il giudice onorario Sandra Cassoni del Tribunale di Roma: nel provvedimento contenuta anche la cancellazione del pignoramento

# Stop al processo, con l'ordinanza di estinzione

► La procedura "archiviata" per rinuncia agli atti, inattività delle parti o mancata comparizione all'udienza

## L'INTERVENTO

**A**ffrontiamo questa settimana uno dei temi più delicati: l'estinzione del processo esecutivo, che può avvenire in tre casi: per rinuncia agli atti (art. 629 cpc), per inattività delle parti (art. 630 cpc) o per mancata comparizione all'udienza fissata (art. 631 cpc). Punto per punto, esaminiamo che cosa prevede la normativa.

### INATTIVITA' DELLE PARTI

"Si verifica tale ipotesi in caso di mancata prosecuzione o riassunzione del processo esecutivo nel termine fissato dal giudice o dalla legge. Nella maggior parte dei casi è eccepita dalla parte interessata che ovviamente è il debitore o anche dichiarata d'ufficio dal Giudice", spiega Sandra Cassoni, giudice onorario al Tribunale di Roma, presso la IV Sezione che si occupa delle esecuzioni immobiliari.

"L'estinzione viene pronunciata dal giudice, previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti - prosegue il giudice onorario Cassoni - ove si provvede con un'ordinanza che contiene anche l'ordine di cancellazione del pignoramento".

### MANCATA COMPARIZIONE

"Quando nel processo esecutivo nessuna delle parti compare all'udienza fissata, fatta eccezione che per l'udienza di vendita, il giudice - osserva ancora Sandra Cassoni - provvede a fissare un'udienza successiva ove, verificata la regolarità delle comunicazioni, ( art. 631 1 comma cpc ) se l'assenza perdura, viene dichiara-

ta l'estinzione del processo esecutivo ( 631 2 comma cpc). In tal caso, però, il giudice non può emettere anche l'ordine di cancellazione del pignoramento, stante il mancato consenso di tutte le parti intervenute con titolo esecutivo, alla cancellazione del pignoramento".

Sarà premura del debitore interessato chiedere al giudice la fissazione di un'udienza, ai sensi dell'art. 172 dip att. cpc ove lo stesso, previa verifica della regolarità delle notifiche dell'istanza unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, accertato il mancato reclamo avverso l'estinzione, ordina al direttore dell'Ufficio del territorio competente la cancellazione del pignoramento

### RINUNCIA AGLI ATTI

"Tale ipotesi - sottolinea il giudice onorario Cassoni - può svilupparsi in due modi:

A) **FUORI UDIENZA:** tutti i creditori intervenuti possono depositare, nel corso del processo esecutivo, un atto di rinuncia con espresso consenso alla cancellazione del pignoramento in base al disposto di cui all'art. 172 dip att. cpc .

Il giudice anche d'ufficio, verificato il deposito fuori udienza di tutti gli atti di rinuncia, può estinguere la procedura esecutiva e ordinare anche la cancellazione del pignoramento se, in tutti gli atti di rinuncia è stato espresso anche il predetto consenso.

B) **UDIENZA CONTESTUALE:** il debitore può, nel corso del processo esecutivo, anche vendere il proprio immobile ad un prezzo di mercato più vantaggioso ma, per fare ciò, ha bisogno, comunque, dell'rinunce di tutti i creditori contestualment

all'atto di vendita".

Per tale ipotesi, quindi, il debitore formul istanza al giudice che fisserà un'udienza di comparizione delle parti a cui partecipano anche l'acquirente, il notaio e l'eventual funzionario di banca per la concessione del mutuo. "Tutti i creditori - sostiene il giudice onorario Cassoni - compaiono all'udienza stabilita e, contestualmente alla ricezione del loro credito, depositano presso il giudice l'atto di rinuncia contenente anche il consenso alla cancellazione del pignoramento. Il giudice, verificata la regolarità degli atti: dichiarazione di rinuncia con espresso consenso alla cancellazione del pignoramento e sottoscrizione della parte con autentica di firma del procuratore costituito, provvede all'estinzione della procedura esecutiva ordinando al direttore dell'ufficio del territorio competente la cancellazione del pignoramento".

L'estinzione contestuale, ipotesi istituita presso il Tribunale di Roma sin dal 200 con l'entrata in vigore della riforma del processo esecutivo, comporta la fissazione di una udienza che si può definire "incidentale" non prevista dal codice, che non provoca alcuna sospensione del processo esecutivo che comunque continua anche in caso di eventuale rinvio dell'udienza contestuale".

**I CREDITORI POSSONO DEPOSITARE UN ATTO DI RINUNCIA CON ESPRESSO CONSENSO ALLA CANCELLAZIONE DEL PIGNORAMENTO**





**Sandra Cassoni, giudice onorario al Tribunale di Roma, presso la IV Sezione**